

Codice A18080

D.D. 2 febbraio 2015, n. 239

**R.D. 523/1904 - Lavori di manutenzione idraulica sul Torrente Ghiandone e Bedale di Revello in comune di Revello ( CN) - PROROGA termini polizia fluviale n. 5280 autorizzata con nota prot. n. 44483/DB1410 del 20/06/2013 - Richiedente: Amministrazione Comunale di Revello -**

Con riferimento alla nota n° 1942/A18080 del 15/01/2015 con la quale il Comune di Revello ha formulato la richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori in oggetto, autorizzati da questo Settore con nota n° 44483/DB1410 del 20/06/2013, considerato che:

Il comune di Revello aveva presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la manutenzione idraulica del T. Ghiandone e Bedale di Revello nel Comune di Revello

E' stata effettuata visita sopralluogo in data parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi che non risultano mutati rispetto a quanto espresso nel parere con nota n° 44483 del 20/06/2013.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento era ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Ghiandone e Bedale di Revello

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

*determina*

di concedere la proroga di anni 2 dalla data data di scadenza indicata sul precedente parere (20/06/2014) e di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Revello ad eseguire le opere in oggetto secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza in data

28/05/2013, e vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle condizioni indicate nel parere n° 44483 del 20/06/2013 che qui si riportano in toto.

- l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree interessate dai lavori.

Avverso il presente parere è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010" , nonchè ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Mauro Picotto